



# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' SPORTIVA EX ART. 16 D.LGS. N. 39/2021

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione/ Emissione
1.0	14/12/2024	Emissione	 F. Cigera	F. Merazzi	F. Merazzi

**ALTA VALTELLINA VERTICAL ASD**  
S. Leg. Via Nazionale 18 - 23038 Valdidentro (SO)  
S. Op. Via Giorgi 3 - 23038 Valdidentro (SO)  
C.F./P.IVA 01089700147 - Cod Univoco W7VJK9  
pec: asdaw2024@pcert.it  
email: asdaw2024@gmail.com 

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	3
<b>2. Finalità</b> .....	3
<b>3. Diritti e doveri</b> .....	4
<b>4. Fattispecie di abuso rilevanti</b> .....	5
<b>5. Misure di prevenzione e di controllo</b> .....	7
<b>5.1. Trasparenza e pubblicità</b> .....	7
<b>5.2. Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari</b> .....	7
<b>5.3 Accesso e uso dei locali</b> .....	8
<b>5.4 Trasferte</b> .....	8
<b>5.5 Consensi</b> .....	9
<b>5.6 Certificazione</b> .....	9
<b>5.7 Obblighi informativi, formativi, di aggiornamento</b> .....	9
<b>5.8 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva</b> .....	11
<b>5.9 Trattamento dei dati personali</b> .....	11
<b>6. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni</b> .....	12
<b>7. Gestione della segnalazione</b> .....	14
<b>8. Sanzioni applicabili</b> .....	15

## 1. Premessa

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza e ogni altra condizione di discriminazione, con un riguardo speciale per i minori d'età, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Tutti i tesserati, i tecnici, i dirigenti, i soci, i volontari, nonché tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a conoscere e a rispettare quanto previsto dal presente modello organizzativo, dal Codice di condotta adottato dall'Associazione/Società e dal Regolamento Safeguarding adottato dalla F.A.S.I., a tutela dei diritti dei tesserati.

Il modello organizzativo intende dare attuazione ai principi dianzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato alla seguente pagina <https://www.valdidentroturismo.it/associazioni-valdidentro/alta-valtellina-vertical.html> e affisso presso la Sede della AVV, nonché comunicato al Responsabile delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer), istituito presso la FASI ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Safeguarding, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati.

## 2. Finalità

Il presente Modello organizzativo e di controllo ha lo scopo di tutelare i minori e di prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In particolare, il presente Modello persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire e controllare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social

- network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche;
- b) la promozione dei diritti dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza, disparità di genere o qualunque altra forma di discriminazione;
  - c) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
  - d) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - e) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
  - f) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  - g) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  - h) la partecipazione della AVV e dei tesserati alle iniziative organizzate nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
  - i) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi titolo o ruolo (lavoratori, collaboratori, volontari) all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della AVV.

### **3. Diritti e doveri**

Costituiscono diritti fondamentali dei tesserati:

- a) essere trattati con rispetto e dignità;
- b) essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere, siano essi sessuali, fisici o psicologici che si verifichino in situazioni isolate o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona o online (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità, potere o autorità nei confronti di un'altra persona. L'abuso può anche assumere la forma di negligenza;

- c) essere tutelati anche da ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. Lgs. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- d) il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati da considerare assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

La AVV persegue il principio di inclusività, garantendo il pari accesso alle attività sportive sia agli atleti normodotati, sia agli atleti con disabilità fisica, nonché a coloro che si trovano in posizione di svantaggio per ragioni economiche e/o familiari.

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

La AVV si impegna in particolar modo a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati minorenni. A tal fine è nominato il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al seguente art. 6 del presente Modello di prevenzione sportiva.

Tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti sono obbligati al rispetto dei suddetti diritti e sono tenuti a partecipare ai corsi formativi organizzati dall'AVV in merito al corretto trattamento degli atleti.

#### **4. Fattispecie di abuso rilevanti**

È perseguita qualunque condotta attiva oppure omissiva, che direttamente o indirettamente si concretizzi in:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere

sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

## **5. Misure di prevenzione e di controllo**

### **5.1. Trasparenza e pubblicità**

L’AVV pubblica su pagina web dedicata ed in bacheca il Presente Modello organizzativo e di controllo delle attività sportive, nonché il Codice di condotta allegato al presente Modello per garantire la piena e fruibile accessibilità ai diritti e ai doveri di atleti e istruttori, insieme la conoscenza delle procedure da seguire per effettuare le segnalazioni di abuso.

L’AVV comunica tempestivamente l’adozione del Modello di organizzazione e controllo delle attività sportive al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni e al Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

L’AVV comunica ogni informazione rilevante al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, al Responsabile federale delle politiche di safeguarding, nonché all’Ufficio della Procura Federale competente.

### **5.2. Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari**

L’AVV organizza corsi periodici di formazione rivolti a tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con la persona-atleta.

I soggetti di cui al punto precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi organizzati dalla AVV. Sarà cura della stessa AVV valutare l'esecuzione di eventuali corsi di aggiornamento in casi specifici (ad es. in caso sopraggiungano modifiche normative, nuove raccomandazioni, etc.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono oggetto di formazione le seguenti materie: diritti e doveri di atleti e di istruttori, i rapporti con gli atleti, in particolar modo se minorenni, i segnali di riconoscimento di situazioni di abuso o di difficoltà psichica di cui gli atleti potrebbero essere vittima.

### **5.3 Accesso e uso dei locali**

L'accesso alla palestra durante allenamenti e sessioni prova dei tesserati minori è sempre garantito a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura della persona-atleta ovvero a loro delegati.

Durante le sessioni di allenamento è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente alle persone-atleti della ASD AVV.

I tecnici possono entrare negli spogliatoi dedicati alle persone-atleti solo per motivi strettamente connessi alla pratica sportiva.

Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli individui di sesso differente.

Durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate minori di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

Sarà cura dei tecnici/volontari utilizzare lo spogliatoio solo quando vuoto ossia libero da altre persone-atleti.

In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

### **5.4 Trasferte**

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione, con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in



cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell'assegnazione delle stanze.

### **5.5 Consensi**

È necessario richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero a tutori o a chi detiene la cura del minore:

- a. per l'effettuazione di sessioni individuali del minore con massaggiatori, fisioterapisti/osteopati, medici, psicologi/psicoterapeuti;
- b. utilizzo degli spogliatoi o degli spazi in modo non conforme alle regole;
- c. in occasione di spostamenti o trasferte, per alloggi, trasferimenti, viaggi;
- d. comunicazioni elettroniche e utilizzo di social media.

### **5.6 Certificazione**

Prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni, l'AVV acquisisce il certificato del casellario giudiziario e/o qualunque altra documentazione idonea ad accertare i carichi pendenti così come disposto dall'art. 25 bis D.P.R. n. 313/2002 e dall'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014.

L'assenza della suddetta documentazione impedisce la conclusione di qualunque rapporto lavorativo tra AVV e allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni.

### **5.7 Obblighi informativi, formativi, di aggiornamento**

L'Associazione/Società ha l'obbligo:

- a. di immediata affissione in luogo ben visibile a tutti presso la sede sociale e di pubblicazione sulla homepage del sito internet della medesima del codice di condotta, del modello organizzativo nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

- b. di immediata comunicazione al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer) della F.A.S.I. del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- c. di comunicazione, all'atto del tesseramento, del codice di condotta, del modello organizzativo e del nominativo ed i contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ai tesserati e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minori;
- d. di pubblicazione sulla homepage del sito internet della Associazione/Società e di affissione presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti di ogni aggiornamento del modello organizzativo ovvero del mutamento del nominativo o dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- e. di immediata comunicazione dell'adozione del modello organizzativo e dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni nonché al Responsabile federale delle politiche di safeguarding della F.A.S.I.;
- f. di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di contro gli abusi, la violenza e la discriminazione, al Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché nel caso di illeciti disciplinari alla Procura Federale;
- g. di adeguamento del modello organizzativo alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le politiche di safeguarding e dalla F.A.S.I. in materia di safeguarding;
- h. di divulgazione, diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati, anche attraverso la diffusione di materiali informativi:
- i. delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- j. delle politiche di safeguarding adottate dalla Associazione/Società al fine della prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione; per l'acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele; per la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con speciale riguardo ai minori;
- k. delle politiche di safeguarding e di ogni iniziativa adottata in materia dalla F.A.S.I.;
- l. incentivare la frequenza alla formazione ed aggiornamento annuali previsti dalla F.A.S.I. in materia di safeguarding;
- m. almeno una volta l'anno di predisporre, anche a mezzo di convenzioni o accordi con la F.A.S.I., dei corsi di formazione volti alla divulgazione delle politiche di safeguarding, la cui partecipazione da parte dei tesserati e dei collaboratori sia obbligatoria.

## **5.8 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva**

L'AVV favorisce le relazioni e il confronto tra persone-atleti, tecnici, personale di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei minori, anche organizzando incontri periodici di confronto allo scopo di instaurare rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti.

Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di individuare soluzioni comuni. Qualunque soggetto indicato nel comma primo del presente articolo può prendere l'iniziativa chiedendo la fissazione di un incontro con coloro che sono coinvolti nei processi decisionali (Presidente dell'AVV, responsabile safeguarding, consiglieri o eventuale altro personale di staff) comunicando l'oggetto della discussione.

## **5.9 Trattamento dei dati personali**

A tutte le persone-atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati personali raccolti devono essere gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e/o gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Ogni richiesta dell'interessato volta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali può essere inoltrata all'indirizzo e-mail [asdavv2024@gmail.com](mailto:asdavv2024@gmail.com).

## **6. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni**

In ottemperanza alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, molestia, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, con un riguardo speciale per i minori, l'Associazione/Società nomina, entro il 31 dicembre 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con le modalità e le forme stabilite dallo statuto dell'Associazione/Società in ordine al conferimento delle cariche.

Il Responsabile deve essere scelto preferibilmente tra i tesserati F.A.S.I. di comprovata moralità e competenza nel settore; deve essere autonomo ed indipendente rispetto all'organizzazione sociale, ovvero non deve avere cariche sociali ovvero essere legato alla società da rapporti di collaborazione di qualsiasi genere, non deve essere un tecnico o un allenatore né essere legato a costoro da alcun tipo di rapporto.

Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Prima della nomina o dell'eventuale riconferma dell'incarico deve essere acquisito il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della persona che si intende nominare.

Non può essere designato o confermato come Responsabile chi ha riportato una condanna penale definitiva per reati non colposi contro l'incolumità, contro la persona (con la sola eccezione dei delitti contro l'onore) ovvero concernenti sostanze stupefacenti, ovvero chi ha un carico pendente per i reati previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 604-bis, 604-ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice penale o se nei suoi confronti sia intervenuta l'irrogazione di una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque

incarico nelle scuole di ogni ordine grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Il nominativo del Responsabile ed i contatti del medesimo devono essere immediatamente affissi presso la sede dell'Associazione/Società in luogo ben visibile a tutti, devono essere pubblicati sulla homepage del sito internet della Società/Associazione e comunicati al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer) della F.A.S.I..

Deve essere parimenti affisso e pubblicato ogni mutamento del nominativo o dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il nominativo ed i contatti del Responsabile devono essere comunicati ai tesserati, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minori all'atto del tesseramento.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, o violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori, o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all'incarico ricevuto, ovvero per il venir meno dei requisiti, con provvedimento motivato dell'organo preposto alla nomina, che entro 30 giorni provvederà alla nomina di un nuovo Responsabile. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della F.A.S.I.

Il Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni ha l'obbligo di partecipare ai seminari informativi e formativi organizzati dal Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer) della F.A.S.I.

Il Responsabile svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila circa l'adozione e l'osservanza dei modelli organizzativi e dei codici di condotta;
- b) gestisce le segnalazioni di comportamenti lesivi ricevute con efficacia, tempestività e riservatezza, eventualmente informandone il Safeguarding Officer Federale e, nel caso che i fatti segnalati integrino gli estremi di un illecito disciplinare dandone informazione al Procuratore Federale e qualora integrino anche una fattispecie di reato procedibile d'ufficio informandone anche la competente Procura della Repubblica;
- c) nell'ambito della gestione delle segnalazioni ricevute può svolgere funzioni ispettive ed è tenuto a collaborare col Responsabile Safeguarding Federale e con il Procuratore Federale;

- d) promuove la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazioni adottato dalla F.A.S.I., nonché l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;
- e) adotta ogni opportuna iniziativa per prevenire e contrastare nel proprio ambito associativo ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e promuovere le politiche di safeguarding;
- f) recepisce ed attua le raccomandazioni impartite dal Responsabile delle politiche di Safeguarding federale;
- g) informa e forma i tesserati per realizzare le politiche di safeguarding nell'ambito associativo;
- h) adotta misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione e ne monitora periodicamente i risultati;
- i) valuta annualmente l'idoneità delle misure adottate eventualmente sviluppando ed attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.
- j) effettuare ispezioni senza preavviso.

## **7. Gestione della segnalazione**

Chiunque venga a conoscenza o sospetti comportamenti lesivi, così come individuati dal Regolamento Safeguarding e dalle Linee Guida predisposti dalla F.A.S.I., integralmente richiamate nel presente documento, posti in essere da tesserati ovvero da persone terze nei confronti di tesserati, con particolare attenzione ai minori, deve segnalarlo immediatamente al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, sia a voce che per iscritto all'indirizzo di posta elettronica [responsabilesafeguardingavv@gmail.com](mailto:responsabilesafeguardingavv@gmail.com). Detto Responsabile sarà l'unico ad avere la password di accesso a detto indirizzo mail.

La segnalazione potrà in aggiunta essere inoltrata al Safeguarding Officer della F.A.S.I. all'indirizzo mail [safeguarding@federclimb.it](mailto:safeguarding@federclimb.it).

Nel caso di una segnalazione che coinvolga un minore come presunta vittima, devono essere immediatamente informati coloro che esercitano la potestà genitoriale ovvero il tutore legale o il curatore, per il tramite del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, a meno che ciò non esponga il minore a un rischio per la sua sicurezza.

Nel caso in cui i fatti integrino un illecito disciplinare deve essere inoltrata la segnalazione al Procuratore Federale della F.A.S.I. E ciò anche per il tramite del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni.

La segnalazione di detti comportamenti lesivi deve essere gestita immediatamente e con estrema riservatezza.

In particolare, l'Associazione/Società deve adottare apposite misure per evitare la cd. vittimizzazione secondaria e quindi garantire e tutelare, e se del caso assistere, sia coloro che abbiano presentato una segnalazione o una denuncia o abbiano manifestato l'intenzione di farlo sia coloro che hanno assistito o sostenuto un tesserato che abbia presentato una segnalazione o una denuncia o abbia reso testimonianza o sia stato audito dal Procuratore Federale in un procedimento per simili fatti, ovvero adottato una qualsiasi iniziativa relativa alle politiche di safeguarding.

L'Associazione/Società deve garantire l'accesso del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché del Safeguarding Officer Federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso e deve favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva. Sono previste sanzioni per le segnalazioni manifestamente infondate.

## **8. Sanzioni applicabili**

Nei confronti del responsabile di una violazione del presente Modello organizzativo, può essere promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato all'autore della violazione l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa, all'intensità del dolo o al grado della colpa ed all'eventuale recidiva.

Le sanzioni previste potranno essere applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato dinanzi agli organi di giustizia sportiva nel caso in cui la violazione integri gli estremi dell'illecito disciplinare ovvero dall'esito del procedimento penale nel caso la violazione integri una fattispecie di reato.

In ogni caso, la sanzione irrogata prescinde dalla commissione di un illecito disciplinare a norma del Regolamento di giustizia della F.A.S.I. e si attesta come reazione della Associazione/Società al mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Modello.

Il Responsabile per gli abusi, la violenza e le discriminazioni nonché il Safeguarding Officer della F.A.S.I. devono sempre essere informati di ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello organizzativo ai fini delle valutazioni e del monitoraggio di loro competenza. Integra illecito disciplinare la violazione degli obblighi di riservatezza circa l'identità di chi abbia effettuato una segnalazione o una denuncia o abbia manifestato l'intenzione di farlo o abbia

assistito o sostenuto un tesserato che abbia presentato una segnalazione o una denuncia o abbia reso testimonianza o sia stato audito dal Procuratore Federale in un procedimento per fatti di abuso, violenza, molestia e discriminazione ovvero abbia adottato una qualsiasi iniziativa relativa alle politiche di safeguarding. Costituisce altresì illecito disciplinare l'aver posto in essere un comportamento ritorsivo nei confronti dei sopra citati soggetti, come pure l'aver effettuato una segnalazione manifestamente infondata con dolo o colpa grave.

Data

Timbro e firma

Valdidentro 14/01/24

  
ALTA VALTELLINA VERTICAL ASD  
S. Leg. Via Nazionale 18 - 23038 Valdidentro (SO)  
S. Op. Via Molini 3 - 23038 Valdidentro (SO)  
C.F./P.IVA 01089700147 - Cod Univoco W7YVJK9  
pec: asdaw2024@pcert.it  
email: asdaw2024@gmail.com 